

IN BREVE n. 022-2013
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

DEFINIZIONE DI ATTO MEDICO

In occasione dell'incontro a Monaco del 21-22 ottobre 2005, il Consiglio UEMS ha adottato una definizione europea dell'Atto Medico.

Questa definizione è stata emendata dal Consiglio UEMS durante il suo incontro a Budapest, il 3-4 novembre 2006 come segue:

“L'atto medico comprende tutte le azioni professionali, vale a dire le attività scientifiche, didattiche, formative ed educative, cliniche, medico-tecniche, che si eseguono per promuovere la salute ed il buon funzionamento, prevenire le malattie, fornire assistenza diagnostica o terapeutica e riabilitativa ai pazienti, individui, gruppi o comunità, nel quadro del rispetto dei valori etici e deontologici. Deve essere sempre eseguito da un medico registrato (cioè abilitato e iscritto all'Ordine dei Medici) o sotto la sua diretta supervisione e/o prescrizione”.

Ricordiamo anche quanto è stato espresso nella sentenza 3403/1996 della IV sezione penale della Cassazione:

“L'attività medica consiste nella formulazione di diagnosi, nella indicazione di prognosi in relazione a malattie o disfunzioni del corpo o della mente, in atto o prevedibili, nonché nella prescrizione di terapie e pratiche di prevenzione, con eventuale prescrizione di farmaci, nella manipolazione del corpo umano, sempre a scopo curativo o preventivo, nella prescrizione o applicazione di protesi o nella utilizzazione di qualsiasi altro diverso strumento curativo e preventivo, idoneo ad attivare o ad arrestare processi evolutivi o involutivi fisici e psichici”.

FRANCOBOLLI - NUOVE EMISSIONI

Club Alpino Italiano

Data di emissione il 25 maggio 2013

NIENTE TELECAMERE OCCULTE SUI LUOGHI DI LAVORO

Il Garante della Privacy (Newsletter n. 373 del 24 marzo 2013) informa che è vietato il trattamento dei dati personali effettuato attraverso apparati di ripresa installati in modo "occulto" sul posto di

lavoro, all'insaputa dei lavoratori ed in violazione del diritto alla riservatezza e della dignità degli stessi, nonché delle norme che ne vietano il controllo a distanza

Le indicazioni del Garante

Il Garante per la privacy ha vietato alla società editrice di un quotidiano il trattamento dei dati personali effettuato attraverso apparati di ripresa installati in modo occulto presso la propria sede. Dagli accertamenti effettuati dalla Guardia di Finanza su mandato del Garante, è emerso che quindici delle diciannove telecamere di cui è composto l'impianto di videosorveglianza erano state nascoste in rilevatori di fumo o in lampade di allarme, all'insaputa dei lavoratori, ai quali non era stata fornita alcuna informativa sulla presenza dell'impianto, né individualizzata, né semplificata (ad es. cartelli visibili, collocati prima del raggio di azione delle telecamere). Le uniche informazioni, peraltro insufficienti, erano scritte su un cartello di piccole dimensioni (15x15 cm), affisso a tre metri di altezza nell'ingresso del luogo di lavoro. Nel disporre il divieto [doc. web n. 2439178], il Garante ha ritenuto che la società abbia operato un illecito trattamento di dati personali, avendo agito in violazione del diritto alla riservatezza e della dignità dei lavoratori, nonché delle norme che ne vietano il controllo a distanza. L'impianto, infatti, oltre a violare le norme del Codice privacy, era stato attivato senza rispettare quanto previsto dallo Statuto dei lavoratori (accordo con i sindacati o autorizzazione al Ministero del lavoro). A seguito dell'intervento del Garante, la società non potrà più utilizzare i dati raccolti e dovrà limitarsi alla loro conservazione per consentire un'eventuale attività di accertamento da parte delle autorità competenti. Il Garante, inoltre, avendo rilevato anche irregolarità nella raccolta dei dati personali degli abbonati alla testata giornalistica, ha prescritto alla società di riformulare la modulistica cartacea e quella on line, inserendo tutte le informazioni sull'uso dei dati necessarie per renderla conforme alla normativa.

**IN ALLEGATO A PARTE - GARANTE PRIV. Newsletter 373/2013 - doc.web
numero 2439178 (documento 106)**

DALLA CASSAZIONE e CONSIGLIO DI STATO

Sicurezza lavoro - carichi di lavoro eccessivi e responsabilità datoriale

In materia di sicurezza sul lavoro, deve essere escluso a carico del datore l'obbligo di risarcimento del danno biologico lamentato dal dirigente che riconduce i problemi di salute da lui accusati alla tolleranza di carichi di lavoro eccessivi da parte dell'azienda.

Il lavoratore ha, infatti, la facoltà di astenersi dalle specifiche prestazioni la cui esecuzione possa arrecare pregiudizio alla sua salute, essendo coinvolto un diritto fondamentale protetto dall'art. 32 della Costituzione.

Corte di Cassazione - sentenza numero 12725 del 23 maggio 2013

Danno esistenziale per mancati riposi settimanali

Va risarcito il danno per usura psicofisica al pubblico dipendente che per anni ha lavorato anche alla domenica senza usufruire del riposo compensativo.

Va dimostrato e la prescrizione è decennale.

Consiglio di Stato - sentenza 7 del 19.04.2013

**IN ALLEGATO A PARTE - CONS. STATO Sentenza n. 7 del 19.04.2013
(documento 107)**

FONDO PERSEO

L'adesione al Fondo Perseo è riservato solo ai pubblici dipendenti con Tfr. Coloro che sono a

Indennità premio di servizio (personale in servizio prima del 31 dicembre 2000) per aderire al Fondo Perseo debbono prima optare per il Tfr.

BORSE DI STUDIO PER IL CORSO DI FORMAZIONE DEI MEDICI DI MEDICINA GENERALE

A differenza delle borse di studio degli specializzandi delle Scuole di specializzazione della facoltà di Medicina che sono IRPEF esenti (legge 398/1989), le borse di studio per il Corso di formazione dei medici di medicina generale sono fiscalmente imponibili e l'ente erogante deve rilasciare l'apposita certificazione Cud.

Ricordiamo come le norme in materia di agevolazioni fiscali sono norme a fattispecie esclusiva e, pertanto, non estendibili per via analogica a altre fattispecie. Pertanto l'esenzione prevista per gli specializzandi non è estendibile e applicabile ad altre tipologie di borse di studio, non espressamente contemplate dalle norme fiscali e nel, caso specifico, alle borse del Corso di formazione dei Mmg.

IMU PRIMA CASA

La proroga al 16 settembre del pagamento della rata di acconto sulla prima casa (residenza e dimora) vale anche in caso di parziale locazione a terzi, in quanto l'affitto di alcune stanze della "prima casa" non è causa ostativa alla applicazione della agevolazione.

STATALI - BLOCCO DELLE RETRIBUZIONI CON DEI DISTINGUO

Per la riforma del 1993 sono escluse dalla contrattazione della PA i magistrati, i prefetti, i professori universitari e gli alti funzionari dei consolati.

Il blocco retributivo sino al 2014, dal 2010 ha già fatto perdere agli statali più dell'8%, non riguarderà queste figure.

OSPEDALIERI - ORARI DI LAVORO NELLE BUFERA

Procedura di infrazione Ue sugli orari di lavoro dei medici che prestano servizio in strutture sanitarie pubbliche.

Gli orari non rispettano le direttive europee.

Infatti recepite le nuove norme sugli orari di lavoro, dopo che erano state elevate numerose sanzioni per mancato rispetto sugli orari e in particolare sul periodo minimo di riposo giornaliero, venne fatto su pressione degli amministratori della sanità uno stralcio per i lavoratori della sanità.

Ora l'Italia ha due mesi per rispondere ai rilievi mossi da Bruxelles e adeguare la normativa nazionale a quella europea.

I medici che lavorano negli ospedali sono definiti "menager" senza però godere delle prerogative dirigenziali o di autonomia, in particolare rispetto al proprio orario di lavoro. Da qui una ingiusta privazione dei diritti garantiti dalla direttiva europea sull'orario di lavoro.

FISCO SEMPRE NELLA NON CHIAREZZA E NELLA CONFUSIONE: POVERO CONTRIBUENTE

Sempre incertezze e sempre nel vortice delle norme il povero contribuente impazzisce per fare il suo dovere di cittadino: è giusto? è corretto? è civile?

Ora si sta andando verso dei rinvii di scadenze: pagamento del saldo e prima rata di acconto; si parla entro l'8 luglio senza alcuna maggiorazione (entro il 20 agosto con la maggiorazione dello 0,40%), ma attenzione solo per i contribuenti soggetti agli studi di settore. **Per i contribuenti non soggetti agli studi di settore rimane la data del 17 giugno per il pagamento delle somme dovute senza alcuna maggiorazione e del 17 luglio con la maggiorazione dello 0,40%.**

Per il 730 si dice entro il 10 giugno per la consegna al sostituto di imposta, entro il 24 giugno per la consegna al contribuente da parte degli intermediari, entro l'8 luglio per la trasmissione telematica del modello e del risultato contabile.....interverranno ulteriori slittamenti, cambiamenti?

Poiché la telenovela anche dell'IMU continua, perché i Comuni, diretti interessati, che hanno tutti i dati dei contribuenti non provvedono ad emettere i singoli avvisi di pagamento come fanno con la tassa rifiuti?